

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

23 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Leonello	Vice Presidente	PERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCCIANI	Pietro	"
BONALONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	STIZZELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1528

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Civitavecchia relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/ 92, adottato dal C.C. con deliberazione n. 199 del 16.10.97, cosi' come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 14.7.98 - del. n. 138 e al servizio di Taxi, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198 del 16.10.97, cosi' come modificato con la delibera C.C. n. 137 del 14.7.98.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Civitavecchia, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 199 del 16.10.1997, così come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 14.07.1998 - Del. n. 138 e al servizio di Taxi, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 198 del 16.10.1997, così come modificato con la deliberazione C.C. n. 137 del 14.07.1998.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.F.R. 24 luglio 1977, n. 516;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea e quelli dei TAXI di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

VISTA la propria deliberazione del 12.05.1998, n. 1681, con la quale il Comune di Civitavecchia è stato invitato a modificare il Regolamento relativo al servizio di Noleggio da rimessa con conducente agli articoli 5 comma i, 13 lett. d) e 17 lett. e) ed il Regolamento del servizio di TAXI all'articolo 14 lett. d), in quanto non conformi ai principi stabiliti nella L.R. 58/93;

ESAMINATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 138 del 14.07.1998, con la quale il Comune di Civitavecchia ha provveduto a modificare il Regolamento comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura (All. 1), adottato con deliberazione di C.C. n. 199/97 e la deliberazione del C.C. n. 137 del 14.07.1998, che ha modificato il Regolamento per l'esercizio del servizio di Taxi (All.2), adottato con deliberazione di C.C. n. 198/97, secondo le prescrizioni fornite dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1681/98;

DATO ATTO che i regolamenti adottati dal C.C. con le deliberazioni nn. 138 e 137 del 14.07.1998 sono conformi ai principi citati;



CONSIDERATE le richieste di approvazione del Comune di Civitavecchia;

all'unanimità

DELIBERA

▪ di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 i regolamenti del Comune di Civitavecchia relativi ai:

1. servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 14.07.1998 - Del. n. 138, composto da numero 29 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. servizio di Taxi, deliberazione C.C. n. 137 del 14.07.1998, composto da n. 30 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



COPIA



Allegato 1

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

PROT. N. _____

Del _____

DELIBERAZIONE N. 138

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 16/7/98
sessione ordinaria, di 1^a convocazione.

OGGETTO: Delibera C.C. n. 199 del 16/11/1997 avente per oggetto "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente - Approvazione" - Modifiche ed integrazioni.

L'anno millenovecentonovanta otto addì quattordici del mese di luglio alle ore 19,00 in Civitavecchia, nella Sala consiliare del Comune, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
P		1) Tidei Pietro <i>Sindaco</i>	P	
P		2) Balloni Alvaro	P	
	A	3) Iacomelli Gianfranco	P	
P		4) Foschi Enzo		A
P		5) Crescentini Roberto	P	
P		6) Bascone Bruno	P	
	A	7) De Fazi Stefano		A
P		8) Cerasa Tiziano	P	
P		9) Cozzi Sergio	P	
P		10) Bombai Mario		A
P		11) Spadoni Alvise		A
P		11) Cantera Antonio		A
P		12) Piendibene Marco		A
P		13) Mori Angelo	P	
	A	14) Di Gennaro Marco	P	
P		15) Di Chirico Giuseppe	P	
P		16) Mastrodicasa Giuseppe		
P		16) Leone Vincenzo		
		17) Scotti Sandro		
		18) Gatti Aldo		
		19) Stortini Gianni		
		20) Bassetti Attilio		
		21) Pedrini Gabriele		
		22) Termini Giancarlo		
		23) Dell'Anno Claudio		
		24) Pallassini Piero		
		25) Vinaccia Gino		
		26) Caruso Renato		
		27) Luciani Enrico		
		28) Anastasi Ivan		
		29) Petrelli Vittorio		
		30) Gattavilla Enzo		
		31) Pasquali Giancarlo		
		TOTALE N.	23	8

Alvaro Balloni

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. _____
_____ nella qualità di consigliere anziano, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste

il Segretario Generale dr. Attilio Pecoraro
Quarra - Stella - Sebastiani - Leoncini.

Sono presenti gli Assessori: _____

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: Vinaccia - Scotti - Cerasa.



E, pertanto,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta del Settore Trasporti Prot. Int. n. 12 del 18/6/98;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990 n. 142;

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Capigruppo nella seduta del 2/7/98;

Visto l'esito della votazione sulla proposta accertato dagli scrutatori Vinaccia, Scotti e Cerasa che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 23 VOTANTI 15

FAVOREVOLI 15

ASTENUTI 8 (Pasquali - Gattavilla, Scotti, Stortini, Gatti, Vinaccia, Pallassini, Termini)

D E L I B E R A

- Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione del Settore Trasporti Prot. Int. n. 12 del 18/06/1998, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Dare mandato alla Segreteria Generale di provvedere all'aggiornamento del testo del regolamento che pertanto risulta essere, nella stesura definitiva, quello allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.





Prot. Int. 4° 012

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Provincia di Roma)



18 GIU. 1998

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- con deliberazione consiliare n° 199 del 16. 10. 1997 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovetture con conducente;
- il CO.RE.CO. esaminato il provvedimento in parola nella seduta del 30. 10. 97 con verbale n° 107 richiedeva l'acquisizione di elementi integrativi, che il Comune di Civitavecchia trasmetteva con nota Prot. n° 31830 del 3. 12. 1997;
- il CO.RE.CO. esaminati gli elementi integrativi richiesti, nella seduta del 22. 12. 1997 con verbale n° 120 ha dato favorevole corso alla deliberazione in oggetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'Assessorato Regionale competente e nell'intesa che ai dipendenti comunali non venga corrisposto alcun compenso ai sensi dell'Art. 28;
- il Comune di Civitavecchia trasmetteva all'Assessorato Regionale competente con nota Prot. n° 496 del 13. 01. 98 il testo del Regolamento Comunale in oggetto per la definitiva approvazione;
- la Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità, con propria nota Prot. n° 4948 del 12. 06. 98, ha trasmesso al Comune di Civitavecchia copia della deliberazione della Giunta Regionale n° 1681 del 12. 05. 98 relativa all'approvazione del Regolamento Comunale in questione, sotto l'osservanza di specifiche prescrizioni;

RITENUTO di dare esecuzione alla decisione assunta dal CO.RE.CO. e dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità, mediante approvazione di modifiche di norme da questi dettate;

- Vista la legge 15 gennaio 1992, n° 21;
- Visto la legge 8 giugno 1990, n° 142;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Prendere atto delle decisioni assunte dal CO.RE.CO. nella seduta del 22. 12. 97 con verbale n° 120 e dalla Regione Lazio con delibera Giunta Regionale n° 1681 del 12. 05. 1998 trasmessa a questo Comune con nota Prot. n° 4948 del 12. 06. 1998.
- 2) In virtù di quanto stabilito al precedente punto 1), apportare integrazioni e modificazioni al testo del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di noleggio di autovetture

(Reg. Com. disciplina del servizio 2)





con conducente approvato con delibera consiliare n° 199 del 16. 10. 97, così come di seguito specificato;

- a) All'Art. 5, comma 1) abolire la parola "SINDACO" e sostituire con le parole "Dirigente della competente struttura";
 - b) All'Art. 5, comma 1) abolire le parole "A parità di punteggio sarà presa in considerazione la priorità della presentazione della domanda riscontrabile attraverso la data di spedizione della lettera Raccomandata successiva alla emanazione del bando di gara";
 - c) All'Art. 5, comma 1) abolire le parole della lettera "d) essere residente nel Comune di Civitavecchia (punti 2)" nonché abolire la stessa norma riportata nel riquadro relativo ai TITOLI PREFERENZIALI;
 - d) All'Art. 13, lettera d) abolire le parole "CNA - SNATP";
 - e) All'Art. 17, lettera e) abolire le parole "alle Amministrazioni Regionali e Comunali" e sostituire con le parole "all'Amministrazione Comunale";
 - f) All'Art. 28, comma 2) abolire le parole "ivi compreso il segretario" e sostituire con le parole "escluso il personale comunale ivi impiegato con compiti di istituto".
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio dell'assessorato Regionale Opere, Reti di Servizio e Mobilità per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
RENATO PACIFICO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58



Art. 1

Disciplina del servizio

- 1) Il servizio di noleggio con conducente con l'impiego di autovettura, rientra fra gli autoservizi pubblici non di linea ed è disciplinato:
 - a) dalla Legge quadro 15.01.92 n° 21;
 - b) dal nuovo Codice della Strada, emanato con D.lvo 30.04.92 n° 285 (art. 82, 84, 85, 86, 90);
 - c) dalla Legge Regionale 26.10.93 n° 58;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Autoservizi pubblici non di linea

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3

Servizio di noleggio con conducente

- 1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 4

Figure giuridiche

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;



- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2°, dell'art. 2.
- 2) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1°, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Dirigente della competente struttura, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli, che possono gestire in forma singola o associata. In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria, stilata da una Commissione, nominata dal Sindaco con propria determinazione, così composta:

- Dirigente comunale esperto in materia - Presidente;
- Funzionario Regionale Ass.to Opere, Reti di Servizi e Mobilità -- Settore Servizi Pubblici di Trasporto - membro;
- Comandante di Polizia Municipale o suo delegato - membro;
- Dirigente Settore Trasporti Pubblici Locali - membro;
- Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della autorizzazione predetta, debbono dimostrare il possesso:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5).
- b) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa (punti 3).
- c) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2).
- d) numero dei posti di lavoro realizzati (1 punto per ogni posto).

TITOLI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO
a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.	5
b) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa.	3
c) svolgere l'attività in forma artigiana.	2
d) numero dei posti di lavoro realizzati.	1 per ogni posto

2) L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo



soggetto, il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

- 3) Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4) Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente, deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA (in carta semplice)

- a) Certificazione dimostrativa il possesso di titoli preferenziali;
- b) Certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art. 1 della Legge 15 Gennaio 1992 n° 21 (copia autenticata);
- c) estremi della patente di abilitazione alla guida (copia autenticata);
- d) bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione (dopo aver ottenuto l'autorizzazione);
- e) marca da bollo per l'autorizzazione (dopo aver ottenuto l'autorizzazione).

Art. 6

Trasferibilità delle autorizzazioni

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26 Ottobre 1993, n° 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro i termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 L.R. n° 58/93, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 7

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, in conformità a quanto previsto

dall'art. 230-bis del Codice Civile.

Art. 8



*Obblighi dei titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente*

- 1) Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5°, della Legge n°21/92.
- 2) Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.
- 3) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente, sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. 9

Caratteristiche delle autovetture

- 1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta «NCC» inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 10

Tariffe

- 1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nei limiti minimi e massimi scaturiti dall'applicazione del D.M. 20.04.93 del Ministero dei Trasporti.

Art. 11

Disposizioni particolari

- 1) I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (Legge n° 21/92).
- 2) Il titolare dell'autorizzazione di noleggio da rimessa, è tenuto ad agevolare e favorire l'accesso alla vettura a tutti i portatori di handicap con il proprio diretto intervento.

Art. 12

Autorizzazioni rilasciabili

- 1) Il Comune di Civitavecchia stabilisce di istituire n° 20 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (un autoservizio ogni 2.500 abitanti; popolazione residente al 31.03.97 n° 51.577) di cui n° 4 che consentano la fruizione anche ai portatori di handicap, da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini previsti dalla Legge 15 gennaio 1992, n° 21 e dalla L.R. 26 ottobre 1993, n° 58.

- 2) Gli assegnatari delle autorizzazioni devono presentare al Comune l'elenco degli



autoveicoli da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alle relative carte di circolazione.

- 3) Devono anche produrre l'elenco dei conducenti che intendono adibire alla guida degli autoveicoli stessi, esibendo le rispettive patenti di guida, nonché i certificati di cui all'art. 21 del T.U.L.P.S..
- 4) Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

Art. 13

Commissione consultiva

- 1) Il Sindaco, in esecuzione dell'art. 15 della L.R. 26 ottobre 1993 n° 58, nomina con propria determinazione, una Commissione consultiva che sarà così costituita:
 - a) Dirigente comunale esperto in materia - Presidente;
 - b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato - membro;
 - c) Dirigente Settore Trasporti Pubblici Locali - membro;
 - d) Rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale - membro;
 - e) Rappresentante dell'associazione degli utenti - Unione Nazionale Consumatori e Utenti - membro;
 - f) Funge da segretario un dipendente comunale del competente Ufficio.
- 2) I compiti di tale Commissione riguardano esclusivamente le modalità di svolgimento dell'esercizio del servizio e l'applicazione dei regolamenti. La seduta della Commissione ha validità anche se opera in mancanza di un numero massimo di due membri. La seduta della Commissione non ha validità se opera in mancanza del Presidente.

Art. 14

Ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

- 1) L'iscrizione nel ruolo tenuto dalla Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 15

Inizio e modalità di gestione del servizio

- 1) L'assegnatario dell'autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso, il titolare dell'autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Art. 16

Responsabilità nell'esercizio



- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 17

Obblighi e prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione Comunale d'esercizio

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, al titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Regionali e Comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio. Nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: *«per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale»*;
 - b) Tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica dell'autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;
 - c) Curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - d) Assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - e) Comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanze sull'autorizzazione di esercizio;
 - f) Sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;
 - g) Stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio, all'interno della rimessa.
- 2) A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
 - a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) Di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato può, tuttavia, essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) Di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente C.d.S. D.Lvo n° 285 del 30.04.1992, all'esercizio di servizi di noleggio.



trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

- d) Per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 18

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa

- 1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
- a) conservare costantemente nell'autoveicolo, tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) Rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
 - c) Curare che il contachilometri funzioni regolarmente. L'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;
 - d) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediatamente restituzione al proprietario;
 - f) Tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - g) Tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) Negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - c) Portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) Deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
 - e) Chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g) Fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



Art. 19

Sospensione della corsa

- 1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 20

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo, ha la facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 21

Sospensione della autorizzazione comunale di esercizio

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente Regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla C.C.I.A.A. di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 22

Revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio

- 1) La revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio, viene disposta nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) Quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
 - c) Quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) Quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;



- e) Quando abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti, non colposi; Quando abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; Quando abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge febbraio 1958 n° 75; Quando siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; Quando abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
 - f) Quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, o la Società, l'Ente o l'Azienda, negli altri casi, abbiano trasferito la sede della rimessa in altro comune;
 - g) Quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - h) Quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente Regolamento;
 - i) Quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - l) Quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'Azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
 - m) Quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune.
- 2) La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
 - 3) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
 - 4) In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
 - 5) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'Ufficio M.C.T.C., C.C.I.A.A. di Roma, per i seguenti provvedimenti di competenza.

Art. 23

Decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio

- 1) L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente;
 - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) Per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - d) Per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;



- e) Per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente Regolamento.
- 2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento ed è disposta con provvedimento del Sindaco.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la C.C.I.A.A. di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 24

Sanzioni

- 1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Testo Unico 8 dicembre 1993 n°1740 e nel D.lvo 30 aprile 1992 n° 285 (nuovo Codice della Strada), sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale mediante applicazione di una sanzione pecuniaria da £. 50.000 a £. 300.000.

Art. 25

Attività di vigilanza e di controllo

- 1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente, sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 26

Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione di esercizio

- 1) Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio, è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita per l'anno in corso.
- 2) La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
- 3) La misura di detta tassa, è soggetta a revisione annuale.

Art. 27

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 1993 n° 58.
- 2) Il presente Regolamento, avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.



Art. 28
Norma finanziaria

- 1) Ai componenti delle Commissioni previste al 1° comma dell'art. 5 e al 1° comma dell'art. 13 del presente Regolamento, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla ex L.R. 09 giugno 1975, n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dalla ex L.R. 29 gennaio 1991, n° 7, dalla ex L.R. 29 agosto 1991, n° 40 e dalla L.R. 25 luglio 1996, n° 27.
- 2) I compensi di cui sopra fissati nella misura di £. 100.000 a seduta per il Presidente della Commissione e £. 80.000 a seduta per ciascuno dei componenti escluso il personale comunale ivi impiegato con compiti di istituto, sono aggiornati ogni anno - con determinazione del Presidente della Commissione - in misura pari alla variazione del valore del potere d'acquisto della moneta per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.
- 3) Tali compensi sono corrisposti agli aventi diritto su determinazione del Presidente di ciascuna Commissione.
- 4) Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività delle Commissioni in argomento, graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale previsto nei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 29
Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla Legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

INDICE GENERALE

Art. 1.....	Disciplina del servizio
Art. 2.....	Autoservizi pubblici non di linea
Art. 3.....	Servizio di noleggio con conducente
Art. 4.....	Figure giuridiche
Art. 5.....	Modalità di rilascio delle autorizzazioni
Art. 6.....	Trasferibilità delle autorizzazioni
Art. 7.....	Sostituzione alla guida
Art. 8.....	Obblighi dei titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
Art. 9.....	Caratteristiche delle autovetture
Art. 10.....	Tariffe
Art. 11.....	Disposizioni particolari
Art. 12.....	Autorizzazioni rilasciabili
Art. 13.....	Commissione consultiva
Art. 14.....	Ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Art. 15.....	Inizio e modalità di gestione del servizio
Art. 16.....	Responsabilità nell'esercizio
Art. 17.....	Obblighi e prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio
Art. 18.....	Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa
Art. 19.....	Sospensione della corsa
Art. 20.....	Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato
Art. 21.....	Sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio
Art. 22.....	Revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio
Art. 23.....	Decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio
Art. 24.....	Sanzioni
Art. 25.....	Attività di vigilanza e di controllo
Art. 26.....	Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione di esercizio
Art. 27.....	Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
Art. 28.....	Norma finanziaria
Art. 29.....	Disposizioni finali





Recanati

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONFERENZA CAPIGRUPPO

li 02/07/1998

Alla Segreteria Generale

S E D E

OGGETTO: Parere della Conferenza dei Capigruppo.

Si comunica che nella seduta del 02/07/1998 la Conferenza dei Capigruppo ha espresso all'unanimità parere favorevole alla pratica iscritta al secondo punto dell'ordine del giorno della convocazione della Conferenza dei Capigruppo del 02/07/98 che qui di seguito si riporta:

- Delib. C.C. n. 199 del 16/10/1997 avente per oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina del serv. di noleggio di autovettura con conducente - Approvazione" - Modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ALVARO BALLONI

Alvaro Balloni





COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CONSIGLIO COMUNALE

N. _____

OGGETTO: DELIBERA C.C. n°199 DEL 16.10.1997 DIVENTA PER OGGETTO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ADEGGIO DI RIVESTIMENTA CON CONDIZIONE-APPROVAZIONE" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Allegati: _____

Parere del Dirigente del Settore e/o Servizio sulla regolarità tecnica

Favorevole

IL DIRIGENTE

RENATO PACIFICO

Il Dirigente del Servizio

[Signature]

firma

Civitavecchia, li

18 GIU. 1998

IL SINDACO

Avv. Pietro TIDEI

[Signature]

RIFERIMENTO BILANCIO

TIT. _____ SEZ. _____ RUBR. _____ CAP. _____ ART. _____

PREVISIONE INIZIALE	L.	L.
Pagamenti effettuati ed impegni assunti	L. _____	L. _____
Impegno attuale	L. _____	L. _____
Disponibilità attuale	L. _____	L. _____

Parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della spesa

NON COMPORTA IMPEGNO DI FIDUCIA

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

[Signature]

Civitavecchia, li _____

La proposta è conforme alle norme vigenti.

Parere del Segretario Generale

Il Segretario Generale

[Signature]

Seduta del

14 LUG. 1998



Il Segretario Generale

[Signature]



COPIA



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA



Del _____

PROT. N. _____

DELIBERAZIONE N. 137

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 14/07/1998

sessione Ordinaria, di 1° convocazione.

DELIBERA C.C. N.198 DEL 16/10/1997 AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO COM.LE

OGGETTO: PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI - APPROVAZIONE" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno otto quattordici addi 19,00 del
 mese di luglio alle ore 19,00 in Civitavecchia, nella Sala consiliare del Comune,
 previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale, in
 sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

	Presenti	Assenti
1) Tidei Pietro <i>Sindaco</i>	P	
2) Balloni Alvaro	P	
3) Iacomelli Gianfranco		A
4) Foschi Enzo	P	
5) Crescentini Roberto	P	
6) Bascone Bruno		A
7) De Fazi Stefano	P	
8) Cerasa Tiziano	P	
9) Cozzi Sergio	P	
10) Bomboi Mario	P	
11) Alvario Alvaro	P	
12) Piendibene Marco	P	
13) Mori Angelo	P	
14) Di Gennaro Marco	P	
15) Di Chirico Giuseppe	P	
16) Mastrociccia Giuseppe	P	

- 17) Scotti Sandro
- 18) Gatti Aldo
- 19) Stortini Gianni
- 20) Bassetti Attilio
- 21) Pedrini Gabriele
- 22) Termini Giancarlo
- 23) Dell'Anno Claudio
- 24) Pallassini Piero
- 25) Vinaccia Gino
- 26) Caruso Renato
- 27) Luciani Enrico
- 28) Anastasi Ivan
- 29) Petrelli Vittorio
- 30) Gattavilla Enzo
- 31) Pasquali Giancarlo

TOTALE N.

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
	A
	A
P	
P	
P	
P	
26	5

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. Alvaro Balloni

_____ nella qualità di consigliere anziano, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste
 il Segretario Generale dr. Attilio Pecoraro

Sono presenti gli Assessori: Quarra Alessandro, Stella Paola Rita, Sebastiani Vittorio,
Leoncini Emilio.

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: Vinaccia Scotti e Cerasa.





(Durante il corso degli interventi escono i consiglieri Bassetti, Petrelli e Di Gennaro - Presenti 23)

E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta del Settore Trasporti Prot. Int. n. 11 del 18/6/98;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990 n. 142;

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Capigruppo nella seduta del 2/7/98;

Visto l'esito del dibattito consiliare da cui è emerso il seguente emendamento a firma di vari consiglieri, su cui il Segretario Generale dichiara di non poter dare il parere di conformità alle norme vigenti:

“Si ritiene opportuno eliminare 2 punti a coloro che risiedono a Civitavecchia come richiesta CO.RE.CO.

Si invita il Consiglio a prevedere che possono partecipare al bando solo coloro che risiedono nel Comune di Civitavecchia da almeno 2 anni”.

Posto in votazione il suddetto emendamento viene respinto con voti contrari 14 e favorevoli 7 su presenti 23 e votanti 21 essendosi astenuti i consiglieri Pasquali e Termini.

Visto l'esito della votazione sulla proposta accertato dagli scrutatori Vinaccia, Scotti e Cerasa che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 23 VOTANTI 15

FAVOREVOLI 15

ASTENUTI 8 (Pasquali - Gattavilla, Scotti, Stortini, Gatti, Vinaccia, Pallassini, Termini)

D E L I B E R A

- Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione del Settore Trasporti Prot. Int. n. 11 del 18/06/1998, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Dare mandato alla Segreteria Generale di provvedere all'aggiornamento del testo del regolamento che pertanto risulta essere, nella stesura definitiva, quello allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.





Pietro Tidei

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Provincia di Roma)

18 GIU. 1998

Prot. Int. n° 011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio Proponente SETTORE TRASPORTI

Relatore IL SINDACO Avv. Pietro Tidei

OGGETTO: Delibera C.C. n° 198 del 16. 10. 1997 avente per oggetto "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi - Approvazione" - Modifiche ed integrazioni -

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n° 198 del 16. 10. 1997 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Taxi;
- il CO.RE.CO. esaminato il provvedimento in parola nella seduta del 30. 10. 97 con verbale n° 107 richiedeva l'acquisizione di elementi integrativi, che il Comune di Civitavecchia trasmetteva con nota Prot. n° 31828 del 3. 12. 1997;
- il CO.RE.CO. esaminati gli elementi integrativi richiesti, nella seduta del 22. 12. 1997 con verbale n° 120 ha dato favorevole corso alla deliberazione in oggetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'Assessorato Regionale competente e nell'intesa che ai dipendenti comunali non venga corrisposto alcun compenso ai sensi dell'Art. 29;
- il Comune di Civitavecchia trasmetteva all'Assessorato Regionale competente con nota Prot. n° 496 del 13. 01. 98 il testo del Regolamento Comunale in oggetto per la definitiva approvazione;
- la Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità, con propria nota Prot. n° 4948 del 12. 06. 98, ha trasmesso al Comune di Civitavecchia copia della deliberazione della Giunta Regionale n° 1681 del 12. 05. 98 relativa all'approvazione del Regolamento Comunale in questione, sotto l'osservanza di specifiche prescrizioni;

RITENUTO di dare esecuzione alla decisione assunta dal CO.RE.CO. e dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità, mediante approvazione di modifiche di norme da questi dettate;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n° 21;

Visto la legge 8 giugno 1990, n° 142;

Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Prendere atto delle decisioni assunte dal CO.RE.CO. nella seduta del 22. 12. 97 con verbale n° 120 e dalla Regione Lazio con delibera Giunta Regionale n° 1681 del 12. 05. 1998 trasmessa a questo Comune con nota Prot. n° 4948 del 12. 06. 1998.
- 2) In virtù di quanto stabilito al precedente punto 1), apportare integrazioni e modificazioni al testo del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Taxi approvato con delibera consiliare n° 198 del 16. 10. 97, così come di seguito specificato;

(Reg. Com. disciplina del servizio 3)





- a) All'Art. 6, comma 1) abolire la parola "SINDACO" e sostituire con le parole "Dirigente della competente struttura";
 - b) All'Art. 6, comma 2) abolire le parole della lettera "d) essere residente nel Comune di Civitavecchia (punti 2)";
 - c) All'Art. 6, comma 2) abolire le parole "A parità di punteggio sarà presa in considerazione la priorità della presentazione della domanda riscontrabile attraverso la data di spedizione della lettera Raccomandata successiva alla emanazione del bando di gara";
 - d) All'Art. 14, lettera d) abolire le parole "CNA - SNATP";
 - e) All'Art. 29, comma 2) abolire le parole "ivi compreso il segretario" e sostituire con le parole "escluso il personale comunale ivi impiegato con compiti di istituto";
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio dell'assessorato Regionale Opere, Reti di Servizio e Mobilità per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
RENATO PACIFICO





Handwritten signature

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

TAXI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 137 DEL 11/7/98

Legge quadro 15 GENNAIO 1992, N° 21

Legge Regionale 26 OTTOBRE 1993, N° 58

Redattore:

Sig. PACIFICO Renato
Dirigente Settore - Esperto in Materia

Collaboratori:

Ten. Col. MORI G. Carlo
Comandate della Polizia Municipale

Magg. TASSI Fabrizio
Vice Comandante della Polizia Municipale



REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
NON DI LINEA MEDIANTE TAXI E NORME CONCERNENTI IL RUOLO
DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA
DI CUI ALL'ART. 6 DELLA
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N° 21

INDICE GENERALE

- ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 2 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
- ART. 3 SERVIZIO DI TAXI
- ART. 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 5 FIGURE GIURIDICHE
- ART. 6 MODALITÀ' DI RILASCIO DELLE LICENZE
- ART. 7 TRASFERIBILITÀ' DELLE LICENZE
- ART. 8 SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
- ART. 9 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI TAXI
- ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- ART. 11 TARIFFE
- ART. 12 LICENZE RILASCIABILI
- ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- ART. 14 COMMISSIONE CONSULTIVA
- ART. 15 ISCRIZIONE NEL RUOLO
- ART. 16 INIZIO E MODALITÀ' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 17 RESPONSABILITÀ' NELL' ESERCIZIO
- ART. 18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- ART. 19 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI
- ART. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA
- ART. 21 DISPONIBILITÀ' DELL'AUTOVEICOLO
- ART. 22 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- ART. 23 REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- ART. 24 DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- ART. 25 SANZIONI
- ART. 26 ATTIVITÀ' DI VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 27 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO
DELLA LICENZA DI ESERCIZIO
- ART. 28 SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI
- ART. 29 NORMA FINANZIARIA
- ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI



**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
NON DI LINEA MEDIANTE TAXI E NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI
CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA
DI CUI ALL'ART. 6 DELLA
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21**

**ART. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio di taxi da piazza con l'impiego d'autovettura, rientra fra gli autoservizi pubblici non di linea ed è disciplinato:
- a) dalla legge quadro 15.01.92 n° 21;
 - b) dal nuovo codice della strada, emanato con D.L. 30.04.92 n° 285 (art. 82,84,85,86,90);
 - c) dalla legge regionale 26.10.93 n° 58;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento;

**ART. 2
*Autoservizi pubblici non di linea***

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- a) Il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

**ART. 3
*Servizio di taxi***

- 1) Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.
- 2) All'interno delle aree comunali di cui al comma 1, la prestazione del servizio è obbligatoria.

**ART. 4
*Sanzioni amministrative***

- 1) L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, è punita:



- a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
- d) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.

... comma 2 è punita inosservanza;

d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, è punita con la cancellazione del sostituto alla guida dal ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26.10.93 n° 58.

ART. 5

Figure giuridiche

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985 n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- 2) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 6

Modalità di rilascio delle licenze

- 1) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Dirigente della competente struttura, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli, che possono gestire in forma singola o associata.
- 2) In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse hanno luogo attraverso apposita graduatoria stilata da una commissione, nominata dal Sindaco con propria determinazione, così composta:
 - Dirigente comunale esperto in materia - Presidente -;
 - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato - Membro -;
 - Funzionario Regionale Ass.to Opere, Reti di Servizi, Mobilità - Settore Servizi Pubblici di Trasporto- Membro -;
 - Dirigente Settore Trasporti Pubblici Locali - Membro -;
 - Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta, debbono dimostrare il possesso:



- a) L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (PUNTI 5).
 - b) Essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di taxi (PUNTI 3).
 - c) Svolgere l'attività in forma artigiana (PUNTI 2).
 - d) (ABOLITA)
 - e) Numero dei posti di lavoro realizzati (1 PUNTO PER OGNI POSTO).
- 3) Chi intende ottenere la licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata indicando le proprie generalità, il Codice Fiscale e l'indirizzo, nonché il tipo dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la documentazione allegata richiesta dal bando di pubblico concorso di cui al comma 1) e le certificazioni dimostrative in possesso dei titoli di cui al punto 2).
- 4) Le licenze sono riferite al singolo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

ART. 7

Trasferibilità delle licenze

- 1) Le licenze per il servizio di taxi sono trasferite, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 L.R. 26.10.93 n° 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
- a) sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 L.R. 26.10.93 n° 58, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

ART. 8

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26.10.93 n° 58, ed in possesso dei requisiti prescritti:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, possono farsi sostituire alla guida, da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art. 16 ed in possesso dei requisiti prescritti



fino al raggiungimento della maggiore età.

- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo, la disciplina della Legge 18.04.1962 n° 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del c.c.

ART. 9

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

- 1) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
- 2) Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della Legge n° 21/92.

ART. 10

Caratteristiche delle autovetture

- 1) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario, è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- 3) Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
- 4) Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi, sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
- 5) Su ogni autovettura è fatto obbligo di installare un apparecchio radio.

ART. 11

Tariffe

- 1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
- 2) Le tariffe tassametriche per il servizio pubblico di Taxi da applicarsi nel Comune di Civitavecchia, sono fissati dalla G.M., sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, tenendo conto delle seguenti voci principali:

- ◆ SCATTO INIZIALE.....£.
- ◆ SCATTO SUCCESSIVO.....£.



- ◆ SOSTA.....£.
- ◆ SUPPLEMENTI.....£.
- ◆ DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 7,00.....£.
- ◆ DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00 DEI GIORNI FESTIVI.....£.
- ◆ SUPPLEMENTO POSTO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00...£.
- ◆ OGNI PERSONA, ESCLUSA LA SECONDA.....£.
- ◆ COLLI OLTRE LA MISURA DI CM. 35x25x50.....£.
- ◆ SCI E CORONE FUNEBRI (trasporto facoltativo).....£.
- ◆ BAULI (trasporto facoltativo).....£.
- ◆ CANI DI GRANDE TAGLIA (trasporto facoltativo).....£.
- ◆ CANI DA GREMBO (trasporto obbligatorio gratuito)
- ◆ PER I TRASPORTI OLTRE IL TERRITORIO COMUNALE LA CONTRATTAZIONE E' LIBERA.

Art. 12

Licenze rilasciabili

- 1) Il Comune di Civitavecchia nel predisporre il presente regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il rilascio di n° 20 licenze per l'esercizio del servizio di taxi con autovettura (un Taxi ogni 2.500 abitanti; popolazione residente al 31.03.97 n° 51577).

Art. 13

Disposizioni Particolari

- 1) I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (Legge 21/92).
- 2) Il titolare della licenza di taxi è tenuto ad agevolare e favorire l'accesso alla vettura a tutti i portatori di handicap con il proprio diretto intervento.

Art. 14

Commissione Consultiva

- 1) Il Sindaco, in esecuzione dell'art. 15 della legge regionale 26.10.93 n° 58, nomina con propria determinazione, una Commissione consultiva che sarà così costituita:
 - a) Sindaco o suo Delegato - Dirigente comunale esperto in materia - Presidente -;
 - b) Comandante Polizia Municipale o suo delegato - Membro -;
 - c) Dirigente Settore Trasporti Pubblici Locali - Membro -;
 - d) Rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Membro -;
 - e) Rappresentante dell'associazione degli utenti - Unione Nazionale Consumatori e Utenti - Membro -;
 - f) Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.
- 2) I compiti di tale Commissione riguardano esclusivamente le modalità di svolgimento dell'esercizio del servizio e l'applicazione dei regolamenti. La seduta della Commissione ha validità anche se opera in mancanza fino un numero massimo di due Membri. La seduta della Commissione non ha validità se opera in mancanza del Presidente.



Art. 15
Iscrizione nel Ruolo

- 1) L'iscrizione nel ruolo tenuto da una qualsiasi Provincia, costituisce requisito indispensabile per l'assegnazione, da parte del Comune, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi. Il rilascio della licenza di taxi è subordinata all'iscrizione nel ruolo della Provincia di Roma.

Art. 16
Inizio e modalità di gestione del servizio

- 1) L'assegnazione della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di avere provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Art. 17
Responsabilità nell'esercizio

- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 18
Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale d'esercizio

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui al presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a) tenere a disposizione nell'autoveicolo copia autentica della licenza comunale, nonché le tabelle tariffarie di cui al precedente art. 11;
 - b) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - c) assicurare all'autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionali e comunale riterranno di disporre;

- 2) A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divi



- a) di esercitare l'attività di taxi mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvate;
- b) di stazionare con l'autoveicolo, nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, per chiamata nei rispettivi posti pubblici assegnati per lo stazionamento;
- c) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di taxi.

Art. 19

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi

- 1) I conducenti degli autoveicoli in servizio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
 - c) curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
 - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediatamente restituzione al proprietario;
 - f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - c) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso prestabilito;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20



Sospensione della corsa

- 1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenute al pagamento del solo importo riportato sul tassametro e corrispondente al percorso segnato dai contachilometri.

Art. 21

Disponibilità dell'autoveicolo

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare un corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22

Sospensione della licenza comunale di esercizio

- 1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente Regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla C.C.I.A.A. di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 23

Revoca della licenza Comunale di esercizio

- 1) La revoca della licenza Comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvate;
 - b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di taxi;
 - e) quando abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti, non colposi; quando abbiano riportato una condanna, irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; quando abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958 n° 75; quando siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o dalla



- un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; quando abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
- f) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento;
- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
- i) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- j) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
- 2) La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 3) Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 11, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
- 4) In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse;
- 5) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, C.C.I.A.A. di Roma, per i seguenti provvedimenti di competenza.

Art. 24

Decadenza della licenza comunale di esercizio

- 1) La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente;
- a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- 2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, la C.C.I.A.A. di Roma, per i seguenti provvedimenti di competenza.



Art. 25
Sanzioni

- 1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 08/12/1993 n° 1740 e nel testo unico 15/06/1959 n° 393, o nel C.d.S. approvato con D. L.vo n° 285/92, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale mediante l'applicazione di una sanzione pecuniaria da £. 25.000 a £. 150.000.

Art. 26
Attività di vigilanza e controllo

- 1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 27
Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio

- 1) Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta dal titolare della licenza stessa, la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita per l'anno in corso.
- 2) La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
- 3) La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.

Art. 28
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/1993 n° 58.
- 2) Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

Art. 29
Norma finanziaria

- 1) Ai componenti delle Commissioni previste all'art. 6 ed all'art. 14 del presente Regolamento, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dall'ex L.R. 09 Giugno 1975, n° 60 e ss.mm. ed integrazioni, ovvero dalla ex L.R. 29 Gennaio 1991, n° 7, dalla ex L.R. 29 Agosto 1991, n° 40 e dalla L.R. 25 Luglio 1996, n° 27.
- 2) I compensi di cui sopra fissati nella misura di L. 100.000 a seduta per il Presidente della Commissione e L. 80.000 a seduta per ciascuno dei componenti escluso il personale comunale ivi impiegato con compiti di istituto, sono aggiornati ogni anno - con determinazione del Presidente della Commissione - in misura pari alla variazione del valore del potere d'acquisto della moneta per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.



- 3) Tali compensi sono corrisposti agli aventi diritto su determinazione del Presidente di ciascuna Commissione.
- 4) Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività delle Commissioni in argomento, graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale previsto nei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 30
Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento stesso.





COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONFERENZA CAPIGRUPPO

li 02/07/1998

Alla Segreteria Generale

S E D E

OGGETTO: Parere della Conferenza dei Capigruppo.

Si comunica che nella seduta del 02/07/1998 la Conferenza dei Capigruppo ha espresso all'unanimità parere favorevole alla pratica iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione della Conferenza dei Capigruppo del 02/07/98 che qui di seguito si riporta:

- Delib. C.C. n. 198 del 16/10/1997 avente per oggetto: "Regolamento com.le per la disciplina del serv. di Taxi - Approvazione" - Modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ALVARO BALLONI





N. _____

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DELIBERA C.C. n° 198 DEL 16.10.97 AVENTE PER OGGETTO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TAXI-APPROVAZIONE, - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Allegati: Regolamento Comunale - A.H. vari del Comune, del Comune e della Regione Lazio

Parere del Dirigente del Settore c/o Servizio sulla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
RENATO PACIFICO

Il Dirigente del Servizio

Musto Pacifico

firma

Civitavecchia, li 18 GIU. 1998

IL SINDACO
Avv. Pietro TIDEI

[Signature]

RIFERIMENTO BILANCIO

TIT. _____ SEZ. _____ RUBR. _____ CAP. _____ ART. _____

TIT.	SEZ.	RUBR.	CAP.	ART.
PREVISIONE INIZIALE			L. _____	
Pagamenti effettuati ed impegni assunti			L. _____	
Impegno attuale			L. _____	
Disponibilità attuale			L. _____	

Parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della spesa

NON COMPORTA INTEGRO DI SPESA Totale di nome
legittimato

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

[Signature]

Civitavecchia, li _____

La proposta è conforme alle norme vigenti

Parere del Segretario Generale

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dati/Dir. Amm. Finanze)

Seduta del _____

[Stamp]



Il Segretario Generale

[Signature]

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BALLONI ALVARO

F.to DR. ATTILIO PECORARO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Civitavecchia, li 27 LUG. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO

(Andreina BARTOLONI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 27 LUG. 1998 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO

(Andreina BARTOLONI)

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 27 LUG. 1998 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE LAZIO - SEZIONE DI CONTROLLO ATTI EE.LL. - PROVINCIA DI ROMA

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

RICEVUTA IL _____

Seduta del _____

ricevuta chiarimenti _____

Verbale N. _____

ESECUTIVA IL _____

Roma, _____

F.to IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 L. 8/6/1990 n. 142, 24 e 27 L.R. 13/3/1992 n. 26

Civitavecchia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, trattandosi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 47, comma 2°, della legge 8/6/1990 n. 142

IL SEGRETARIO GENERALE

